

## CONTO CORRENTE

Con il conto corrente, il Cliente apre presso la Banca un deposito di denaro di cui può disporre per effettuare pagamenti (ad es. con addebito permanente di utenze domestiche o mediante bonifici o emettendo assegni) e sul quale può effettuare versamenti (ad es. versamenti di denaro, presentazioni di assegni; il versamento di denaro può essere effettuato anche da terzi con bonifici sul conto).

### Spiegazione degli articoli che compongono il contratto di conto corrente

#### articolo 1 - Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente

1. Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Nell'esecuzione del contratto, la Banca deve operare con la particolare diligenza richiesta dalla legge agli operatori professionali (art. 1176 c.c.).

Il riferimento al Testo Unico Bancario ha lo scopo di richiamare in particolare le norme sulla trasparenza di contratti bancari, le quali prevedono tra l'altro che la Banca debba predisporre:

- l'avviso che contiene le "principali norme di trasparenza", per richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti previsti a loro favore;
- i fogli informativi contenenti informazioni specifiche sulla Banca, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali, sui principali rischi tipici dell'operatività di conto corrente;
- i "documenti di sintesi", contenenti le principali condizioni economiche e normative.

#### articolo 2 - Deposito delle firme

1. Il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono depositare la propria firma presso la Banca e, durante lo svolgimento del rapporto, devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

2. Il Cliente e la Banca possono concordare l'utilizzo di altre forme di sottoscrizione consentite dalla legge, come ad esempio la firma elettronica.

Il deposito della firma ha lo scopo di consentire alla Banca di riconoscere la firma del Cliente e delle altre persone autorizzate ad operare sul conto, qualora il Cliente o una di tali persone inviino alla Banca disposizioni mediante lettera o assegno.

#### articolo 3 – Conto cointestato

1. I cointestatori sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.

2. I cointestatori indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).

In caso di conto cointestato, ciascun intestatario è responsabile verso la Banca anche per le obbligazioni eventualmente assunte dagli altri cointestatori (responsabilità solidale).

#### articolo 4 – Conto cointestato con firme congiunte

1. Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatori devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto, da intestare a uno dei cointestatori, deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatori.

#### articolo 5 – Conto cointestato con firme disgiunte

1. Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatorio può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto può essere fatta separatamente da ciascun cointestatorio.

2. Il cointestatorio che dispone la chiusura del conto o richiede una carta di pagamento collegata al conto, deve informare tempestivamente gli altri cointestatori.

3. La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatori.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte.

In caso di decesso di uno dei cointestatari, i cointestatari superstiti possono continuare ad operare sul conto separatamente (sul conto inoltre possono operare gli eredi del correntista deceduto, purché congiuntamente tra loro). Se però uno degli eredi o uno dei cointestatari superstiti comunica alla Banca la propria opposizione al proseguimento dell'operatività a firme separate, la Banca consente da quel momento di disporre del conto soltanto con la firma congiunta dei cointestatari superstiti e di tutti gli eredi.

#### **articolo 6 - Conferimento del potere di rappresentanza**

1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
2. Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.

Il Cliente può autorizzare per iscritto altre persone a operare sul conto. L'atto di autorizzazione è comunemente chiamato "delega".  
L'autorizzazione può riguardare tutte le operazioni o alcune di esse, ad esempio: emissione di assegni bancari; versamento di somme o titoli; prelievo di somme; ordini a favore di terzi; deleghe di pagamento o riscossione.  
Il Cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la revoca dei poteri conferiti a chi era stato precedentemente autorizzato.

#### **articolo 7 - Cessazione e modifica del potere di rappresentanza**

1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
2. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
3. Quando il conto è intestato a più persone:
  - \* la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
  - \* la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza può essere revocato o modificato da parte di chi lo ha concesso, così come il delegato cui il potere di rappresentanza è stato conferito può rinunciare a tale incarico.  
Ogni revoca o modifica deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Banca, la quale, trascorso al massimo un giorno lavorativo dalla ricezione di questa comunicazione, tiene conto della revoca o della modifica comunicata.  
Molto importante è il contenuto del comma 3, soprattutto nella parte finale in cui si pattuisce che, in caso di morte di un solo cointestatario, il potere di rappresentanza eventualmente concesso a un delegato non si estingue; pertanto nell'ipotesi di morte di un solo cointestatario, il delegato può continuare ad operare.

#### **articolo 8 - Comunicazioni della Banca al Cliente**

1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all'indirizzo indicato nel contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca dal Cliente.
2. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni della Banca sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche dell'indirizzo:

- devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
- possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.

La Banca invia gli estratti conto e le altre comunicazioni ad un solo indirizzo, quello indicato nel contratto (o quello successivamente comunicato per iscritto alla Banca). Questo avviene anche nel caso in cui gli intestatari del conto sono più di uno.

#### **articolo 9 - Comunicazioni del Cliente alla Banca**

1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla filiale presso cui è aperto il conto e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Le comunicazioni possono essere effettuate, se non diversamente indicato nel contratto, anche con lettera semplice, e hanno effetto dalla data della ricezione da parte della Banca.

#### **articolo 10 - Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente**

1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.

4. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

5. Se nell'esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l'idoneità dei documenti di identità da questi esibiti.

La Banca esegue le operazioni disposte dal Cliente adottando la particolare diligenza richiamata dall'art. 1 e decidendo autonomamente, in assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità con cui svolgerle. Nello svolgere le operazioni richieste dal Cliente, la Banca può avvalersi di altre banche o società, affidandone a loro l'esecuzione e mantenendo la responsabilità per il loro operato.

#### **articolo 11 – Utilizzo del conto mediante assegni bancari**

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art.124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990.

2. Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli per assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione scritta della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.

3. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del conto (anche tramite una carta di pagamento ad esso collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul conto stesso e non ancora addebitati.

4. Qualora il Cliente abbia tratto un assegno su un conto con disponibilità insufficiente, la Banca provvede al pagamento dell'assegno utilizzando eventuali fondi disponibili su altro conto intestato al Cliente solo a condizione che il medesimo – insieme agli eventuali cointestatari dell'altro conto, se con firme congiunte – dia alla Banca istruzioni scritte in tempo utile a consentire il pagamento dell'assegno.

5. La Banca addebita gli assegni emessi dal Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di assegno postdatato che è addebitato con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca.

**L'assegno bancario.** L'emissione di assegni bancari da parte del Cliente è regolata dal presente articolo unitamente alle norme di legge che disciplinano questa materia.

L'assegno bancario è un titolo di credito con il quale il Cliente (traente) utilizza il denaro depositato sul conto, disponendo un pagamento a favore del beneficiario dell'assegno.

La Banca provvede a pagare l'assegno tratto dal Cliente a condizione che sul conto ci siano disponibilità sufficienti per pagare il titolo.

Per ottenere il cosiddetto "libretto degli assegni" o "carnet di assegni", il Cliente deve dichiarare:

- di non essere interdetto all'emissione di assegni;
- l'indirizzo dove ricevere le eventuali comunicazioni previste dalla normativa sanzionatoria sugli assegni bancari.

**I dati dell'assegno bancario.** I principali requisiti di forma dell'assegno bancario, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattaria). Gli altri dati che devono essere indicati da chi emette l'assegno sono: la data e il luogo di emissione; il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del Cliente che ha titolo ad emettere l'assegno (traente); l'importo in cifre e in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso).

**Emissione.** Se l'importo dell'assegno è pari o superiore a 2.500 euro, l'assegno deve obbligatoriamente essere emesso con la clausola "non trasferibile", che consente il pagamento esclusivamente al beneficiario senza possibilità di trasferire l'assegno ad altri soggetti.

L'autorizzazione ad emettere assegni può essere revocata dalla Banca nei casi previsti dalla legge, come nel caso di assegno emesso senza disponibilità sufficiente sul conto e senza pagamento nei successivi 60 giorni. In quest'ultimo caso il Cliente è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI). Da questo momento il Cliente è interdetto all'emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione.

Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato.

**Custodia dei moduli.** Il Cliente deve custodire con la massima cura i moduli di assegno, al fine di evitare i rischi di illecito utilizzo. In caso di perdita o furto, è importante che il Cliente provveda con tempestività a comunicare per iscritto alla Banca lo smarrimento o la sottrazione dei moduli di assegno, e a inviare copia della denuncia di sottrazione o smarrimento presentata all'Autorità di Polizia, al fine di consentire alla Banca di bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti.

**Pluralità di conti.** Se il Cliente ha tratto un assegno su un conto privo di sufficiente disponibilità, la Filiale può provvedere al pagamento utilizzando la disponibilità di altri eventuali conti intestati al Cliente presso la stessa Filiale, ma solo se il Cliente fornisca tempestive istruzioni in tal senso.

## **articolo 12 – Addebito in conto di assegni e cambiali**

1. La Banca addebita sul conto gli assegni o i titoli cambiari emessi o accettati dal Cliente, anche se questi presentino firme di girata non leggibili o incomplete.

L'addebito in conto di assegni e cambiali tratti dal Cliente è effettuato dalla Banca anche se sui titoli sono presenti firme di girata non leggibili.

La firma di girata è quella con cui il beneficiario di un assegno o cambiale trasferisce ad altri il diritto ad incassare le somme indicate nel titolo.

## **articolo 13 - Utilizzo del conto per operazioni in valuta estera**

1. Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. In tal caso, l'importo delle operazioni effettuate dal Cliente, anche con assegni, è addebitato in conto previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi.

## **articolo 14 - Utilizzo del conto presso le filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo**

1. Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contanti;
- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane;

2. L'elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni contrattuali. L'elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca.

3. Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:

- sono contabilizzate sul conto con l'indicazione di una specifica descrizione;
- possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le filiali della Banca.

4. I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.

5. Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste.

6. Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato della Banca Abilitata.

Le operazioni sul conto indicate nel comma 1 possono essere effettuate o disposte dal Cliente anche recandosi presso una qualunque filiale di una Banca del gruppo Intesa Sanpaolo.

Anche gli eventuali delegati, cioè i soggetti autorizzati ad operare sul conto, possono effettuare le operazioni indicate nel comma 1 presso una qualunque filiale di una Banca del gruppo Intesa Sanpaolo.

Queste operazioni, anche se effettuate presso una Banca diversa da Intesa Sanpaolo, sono soggette alle stesse condizioni economiche indicate nel contratto di conto corrente.

#### **articolo 15 – Utilizzo a debito del conto**

1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di un'apertura di credito.

2. Eventuali operazioni disposte dal Cliente a debito del conto in assenza di apertura di credito (cosiddette operazioni allo scoperto), che la Banca ritenesse comunque di eseguire, non comportano concessione di credito, neppure per l'importo delle operazioni eseguite. L'importo di tali operazioni è addebitato in conto e deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è non consumatore.

3. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito concessa (cosiddetto sconfinamento) non comporta l'aumento di tale limite e deve essere anch'esso rimborsato come previsto nel comma 2.

L'utilizzo a debito del conto avviene quando il Cliente compie operazioni che portano il saldo del conto in negativo (cioè sotto lo zero, determinando il cosiddetto "rosso").

Questo tipo di utilizzo presuppone di regola un accordo con la Banca per la concessione di un credito utilizzabile sul conto (apertura di credito).

Tuttavia, a volte il Cliente compie operazioni che portano il saldo del conto in negativo anche in assenza di un contratto di apertura di credito (c.d. operazioni "allo scoperto").

I commi 2 e 3 dell'articolo regolano appunto tali eventuali operazioni allo scoperto.

#### **articolo 16 – Versamento in conto di assegni e altri titoli**

1. Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:

- a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati in contratto;
- b) gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.

2. La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:

- prima che siano decorsi i termini di disponibilità, per i titoli di cui al punto a),
- prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),

senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.

4. Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

5. Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente

l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli è tenuto a rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è tenuto ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

6. La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Questo articolo riguarda il versamento sul conto, da parte del Cliente, di assegni o altri titoli.

L'importo dei titoli è accreditato dalla Banca secondo le particolari regole descritte nel comma 1, lett. a) e b).

Per i titoli indicati nella lett. a), i termini di disponibilità, richiamati nell'articolo ed indicati nella parte finale del contratto, indicano i giorni dopo i quali il Cliente può disporre della somma indicata sui titoli versati in conto.

Per i titoli indicati nella lett. b), la disponibilità delle somme indicate nei titoli stessi è concesso solo dopo che la Banca ha effettivamente incassato il titolo.

La Banca ha facoltà di consentire al Cliente di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. In ogni caso la Banca, prima che sia decorso il termine della verifica della certezza dell'accredito, può riaddebitare l'importo degli assegni rimasti insoluti.

Nel caso in cui il Cliente versi sul conto un titolo pagabile presso una Banca degli Stati Uniti e di altri paesi, il Cliente deve essere informato su alcuni specifici rischi riguardanti la possibilità che al Cliente medesimo sia richiesta la possibilità di garantire il rimborso della somma qualora sorgano contestazioni presso la Banca estera.

### **articolo 17 – Diritto di garanzia**

1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.

La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente pattuendo il diritto di potersi soddisfare sulle somme o sui titoli depositati in Banca.

Questa forma di garanzia è riferibile anche a crediti della Banca sia presenti che futuri. Il valore massimo entro cui la Banca può esercitare la ritenzione sui citati titoli è pari al suo credito.

### **articolo 18 - Compensazione**

1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatori.

4. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatori.

5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.

Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato nel suo importo (liquido) e di cui la Banca possa esigere il pagamento essendone scaduto il termine (esigibile), può compensare tale credito con le somme dovute al Cliente eventualmente presenti su un altro deposito (ad es. conto corrente, libretto di risparmio).

La Banca inoltre può soddisfare il proprio credito compensandolo anche con beni o valori del Cliente non liquidi o non esigibili alle condizioni indicate nel comma 2 e purché il Cliente non rivesta la qualità di consumatore.

### **articolo 19 - Compensazione e pagamento di assegni**

1. La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell'articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell'intervenuta compensazione sul conto, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
2. La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell'articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi dell'intervenuta compensazione, qualora, a seguito della compensazione sul conto, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora spirato il termine di presentazione.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.

Se la Banca soddisfa il proprio credito operando la compensazione secondo le modalità descritte nell'articolo precedente (art. 18, comma 1 o comma 2), il saldo del conto può divenire insufficiente al pagamento di eventuali assegni che fossero presentati:

- dopo la data in cui la Banca ha attuato la compensazione (nel caso della compensazione di cui al 18 comma 1);
- in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi dell'intervenuta compensazione (nel caso della compensazione di cui al 18 comma 2).

Pertanto, ove la Banca eserciti la compensazione, il Cliente ha l'onere di verificare che sul proprio conto (anche se cointestato ad altri) restino le somme necessarie a pagare gli assegni eventualmente emessi ma non ancora presentati.

#### **articolo 20 - Regolamento periodico degli interessi, commissioni e spese**

1. Il regolamento in conto degli interessi, commissioni e spese (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto.
2. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. Allo stesso modo, la Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di apertura di credito o di altra sovvenzione.

La Banca, con la periodicità indicata nel paragrafo D del contratto, effettua il calcolo degli interessi e delle spese applicabili al conto.

Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo finale del conto del Cliente si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto.

#### **articolo 21 - Approvazione dell'estratto conto**

1. La Banca invia l'estratto conto entro il termine di 30 giorni dalla data di ogni regolamento periodico.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

L'estratto conto è un prospetto che riporta in ordine cronologico le operazioni intervenute sul conto nel periodo cui l'estratto si riferisce.

La Banca invia al Cliente l'estratto conto entro 30 giorni dalla chiusura di tale periodo.

Il Cliente entro 60 giorni dal ricezione può inoltrare alla Banca per iscritto un reclamo in ordine agli elementi indicati nell'estratto conto. In mancanza di reclamo entro detto termine l'estratto conto si intende approvato.

Se tuttavia vi sono stati errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di operazioni, sia il Cliente sia la Banca hanno dieci anni di tempo (termine di prescrizione ordinario per legge) per far valere tali errori.

#### **articolo 22 - Conto non movimentato**

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l'estratto conto.

2. Ai fini del comma 1, non si considerano movimenti le disposizioni pervenute da terzi e le operazioni che la Banca effettua in forza di prescrizioni di legge o d'iniziativa, quali ad esempio l'accredito di interessi e il recupero di spese.

Se il Cliente non effettua sul conto operazioni per almeno un anno e, allo stesso tempo, il conto presenta un saldo creditore limitato, la Banca può da quel momento non corrispondere interessi e non addebitare le spese di gestione del conto.

### **articolo 23 – Recesso e chiusura definitiva del conto**

1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:

- con preavviso al Cliente di 10 giorni, qualora sia la Banca a recedere
- con preavviso alla Banca di 3 giorni, qualora sia il Cliente a recedere.

2. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra.

3. Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all'altra quanto dovuto. La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal Cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità.

4. In caso di recesso della Banca o del Cliente dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno, la Banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. L'eventuale emissione di assegni, a seguito della cessazione della convenzione di assegno, determina gli effetti stabiliti dall'art.9 della legge n. 386/1990 per l'emissione di assegni senza autorizzazione. Il Cliente deve restituire alla Banca i moduli per assegni non utilizzati.

La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente spetta sia alla Banca che al Cliente.

Recesso dal contratto significa chiusura definitiva del conto con pagamento di quanto dovuto. Il contraente che intende recedere deve darne comunicazione scritta all'altra parte con il preavviso previsto. Dopo tale termine, il recesso diviene efficace. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica recesso dal conto corrente.

Quando la Banca recede dal contratto di conto corrente non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal correntista e a pagare gli assegni da questo tratti dallo stesso con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace.

### **articolo 24 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di credito, si intendono assunte in via solidale e indivisibile, pure in caso di cointestazione, anche per gli aventi causa del Cliente a qualsiasi titolo.

Gli eventuali debiti del Cliente verso la Banca si intendono assunti da tutti coloro che succedono al Cliente (ad esempio: in caso di morte, gli eredi), secondo i criteri di solidarietà e indivisibilità. La Banca può quindi richiedere a ciascun coerede o subentrante il pagamento dell'intero credito.

### **articolo 25 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente contratto, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

2. In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro sessanta giorni, e di ottenere, fino alla chiusura del conto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Poiché il contratto di conto corrente è un contratto di durata, in base all'art. 118 del Testo Unico Bancario, la Banca ha facoltà di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni del conto corrente qualora ricorra un giustificato motivo.

Se la modifica che la Banca intende attuare è sfavorevole al Cliente, la sua efficacia è condizionata al rispetto delle seguenti modalità:

- deve essere comunicata espressamente al Cliente con un preavviso minimo di 30 giorni;
- deve contenere in modo esplicito la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro 60 giorni, potendo beneficiare – in caso di recesso – dell'applicazione delle condizioni economiche precedenti alla modifica operata dalla Banca.

## **articolo 26 – Commissioni, spese e oneri**

1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente.

## **articolo 27 – Reclami**

1. Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.
2. Qualora l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Il Regolamento è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca.
3. Per la soluzione delle controversie con la Banca, il Cliente può inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n.5/2003). Il Regolamento dell'organismo è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per risolvere le controversie in alternativa al ricorso al giudice ordinario.

Il ricorso all'Ombudsman presuppone che il Cliente abbia già esposto la propria contestazione all'ufficio reclami della Banca, ottenendone tuttavia una risposta negativa, o non ottenendo risposta.

Ulteriori informazioni su tempi, modalità e limiti di importo si possono reperire presso le filiali della Banca e sul sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## **articolo 28 - Foro competente – Legge applicabile**

1. Se il Cliente è non consumatore, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.
2. Se il Cliente è consumatore, Foro competente è quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.
3. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

\* \* \*

## **APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

### **articolo 29 – Durata**

1. L'apertura di credito può essere concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato. In questo secondo caso, il Cliente deve pagare alla scadenza pattuita quanto dovuto, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

L'apertura di credito è un contratto con il quale la Banca pone a disposizione del Cliente una determinata somma, a condizioni prestabilite, che il Cliente può utilizzare per un periodo di tempo, determinato o indeterminato, concordato con la Banca. Il credito concesso può essere utilizzato dal Cliente in una sola volta o con prelievi parziali, ripristinando la disponibilità con versamenti: l'essenziale è che il Cliente utilizzi il credito sempre entro i limiti concordati.

La Banca può richiedere al Cliente che l'apertura di credito sia assistita da particolari garanzie prestate dal Cliente o da terzi.

### **articolo 30 - Recesso dall'apertura di credito**

1. Il Cliente può recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.
2. Se il Cliente è consumatore, il recesso della Banca è regolato come segue:
  - a) Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 comma 3 cod. civ. con preavviso di 15 giorni. Qualora sussista un giustificato motivo - come il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., senza che occorra pronuncia giudiziale di insolvenza, o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente, quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di decreto ingiuntivo o di provvedimento di sequestro oppure l'esistenza di un procedimento esecutivo - la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
  - b) Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca, qualora sussista una giusta causa ai sensi dell'art. 1845 comma 1 cod. civ., può - anche prima della scadenza del termine e senza preavviso - recedere dal contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne l'ammontare, dandone pronta comunicazione al Cliente.
  - c) La Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o telegramma.

Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso.

In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, oppure può utilizzare il credito entro il minor limite comunicatogli dalla Banca, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

- d) In caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di 15 giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.
  - e) Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.
3. Se il Cliente è non consumatore, il recesso della Banca è regolato come segue:
- a) La Banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato, oppure ridurne l'ammontare o sospenderne l'utilizzo.
  - b) In caso di recesso o di riduzione del credito il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 1 giorno dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.
  - c) In caso di recesso o di riduzione del credito, la compensazione prevista dall'art. 18 comma 2 si intende operata nel momento stesso in cui il Cliente riceve la comunicazione di recesso o di riduzione da parte della Banca.
  - d) Si applicano altresì le norme indicate nei punti c) ed e) del comma precedente.
4. In caso di recesso dall'apertura di credito con utilizzo subordinato alla presentazione di assegni, vaglia, effetti, ricevute bancarie (Ri.Ba.), R.I.D, M.A.V. o documenti simili, la Banca può chiedere l'integrale pagamento dell'importo utilizzato, comprensivo anche dell'ammontare di quei titoli e documenti che non siano ancora scaduti o di cui non sia ancora noto l'esito. Se i titoli e documenti non ancora scaduti, o di cui non sia ancora noto l'esito, sono pagati dopo il recesso della Banca, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente o portate a decurtazione dell'importo ancora eventualmente dovuto alla Banca.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli altri crediti concessi in qualsiasi forma dalla Banca al Cliente, se non diversamente pattuito.

Le regole contrattuali sul recesso, sulla riduzione e sulla sospensione dell'apertura di credito sono diverse a seconda che il contratto intercorra con clienti consumatori o non consumatori.  
In caso di Cliente consumatore, le regole sul recesso sono indicate nel comma 2 dell'articolo. Si segnala in particolare il termine di 10 giorni per il rimborso indicato nella lettera d).  
In caso di Cliente non consumatore, le regole sul recesso sono indicate nel comma 3. Si segnala in particolare il termine di 1 giorno per il rimborso indicato nella lettera b).